



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. TORLONIA - V. BELLISARIO"

VIA MARCONI, 37 - 67051 AVEZZANO (AQ)

☎ 0863.413109

☎ 0863.411812

💻 AQISO1200R@ISTRUZIONE.IT

📄 C.F. 90038810660



LICEO CLASSICO "A. TORLONIA"

VIA MARCONI, 37 - 67051 AVEZZANO (AQ)

☎ 0863.413109 ☎ 0863.411812

SEDI

LICEO ARTISTICO "V. BELLISARIO"

VIA XX SETTEMBRE, 425 - 67051 AVEZZANO (AQ)

☎ 0863.599333 ☎ 0863.599582



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - A.TORLONIA - V.BELLISARIO-AVEZZANO
Prot. 0004868 del 16/09/2017
C (Uscita)

Al Personale Docente e ATA

Al sito WEB sezione riservata

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, gli spostamenti da e per i laboratori o palestra, le attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento, autorizzate dalla scuola e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza). La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante queste attività non lascia la classe all'esperto (personale estraneo alla scuola e, quindi, privo del dovere della vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività. Pertanto la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A tal proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Gli insegnanti sono tenuti al rigoroso rispetto dell'orario di servizio e a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e osservare la massima puntualità sia all'ingresso che al cambio dell'ora.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustoditi gli studenti durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti.

Le pratiche di segreteria vanno assolte al di fuori dell'orario di servizio, anche nel caso in cui in classe siano presenti più docenti. Si ricorda che la responsabilità del docente è personale e l'allontanamento dall'aula equivale ad abbandono del posto di lavoro.

Le uscite degli alunni dall'aula devono essere riferite a casi di effettiva necessità e non deve essere consentita l'uscita di più di un alunno per volta. È opportuno, in ogni caso, controllare che lo stesso alunno non si allontani dalla classe più volte durante la mattinata. A tale scopo il coordinatore di classe potrà predisporre dei fogli per le uscite giornaliere da inserire nel registro di classe. Dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici.

Inoltre ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'Istituto ed attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti.

In particolare si deve prestare attenzione che:

- gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo:
- che il loro comportamento e postura siano corrette controllando che non dondolino sulle sedie, non salgano su scale portatili o arredi scolastici;
- che siano lontani da finestre aperte e siano a distanza di sicurezza dagli spigoli vivi e dalle vetrate delle finestre;
- che i banchi siano disposti (massimo due uniti!) in modo da consentire una rapida evacuazione dell'aula ed il percorso sia sgombro da qualsiasi ostacolo (zaini od altro);
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora.

Ogni docente farà in modo che il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

Nel caso vi fossero impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, a essere presente in orario in classe, il docente dovrà avvisare immediatamente la scuola che organizza, in sua assenza, la sorveglianza.

Vigilanza durante l'intervallo

Considerando che durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, che possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- i collaboratori scolastici coadiuveranno anche la vigilanza nelle aree dell'edificio, dove eventualmente si svolgeranno attività ricreative;
- i collaboratori scolastici dovranno prestare la massima attenzione al controllo dei bagni.

SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

In caso di assenza programmata, i collaboratori del DS provvederanno alle sostituzioni con personale in servizio o retribuito appositamente.

Il personale docente deve prendere sempre visione del Registro delle Supplenze in modo da recarsi in classe al momento stabilito senza far attendere gli studenti da soli.

In caso di assenza con pochi margini di preavviso qualsiasi docente, a conoscenza della circostanza, coadiuva nella sorveglianza, anche indiretta, degli studenti i cui comportamenti disturbano le altre classi.

I collaboratori scolastici devono necessariamente essere i primi ad accorgersi che un professore non è stato sostituito. In questo caso devono obbligatoriamente avvisare i collaboratori del D.S. e provvedere immediatamente a sorvegliare la classe scoperta, fino al momento dell'arrivo del sostituto.

ORARARIO A DISPOSIZIONE

I docenti con orario cattedra inferiore a diciotto ore settimanali, sono tenuti alla presenza a scuola per l'intero orario a disposizione. È necessario che essi permangano in sala professori per consentire all'Ufficio di Presidenza di far fronte tempestivamente a eventuali situazioni di emergenza.

USO DEL CELLULARE – DIVIETO DI FUMO E DI ALCOL

È vietato l'uso del cellulare, durante lo svolgimento delle lezioni, per scopi non didattici. I docenti sono invitati ad attenersi in modo scrupoloso a tale disposizione e a fare in modo che la medesima venga rispettata anche dagli alunni.

Si impone a tutti il rispetto del divieto di fumo (sia all'interno dell'istituto che nelle sue pertinenze); tale divieto riguarda anche le sigarette elettroniche come disposto dall'O.M. 26/6/2013. È altresì vietata l'assunzione di alcol negli ambienti scolastici.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante l’intervallo, nei momenti di uscita degli alunni per recarsi ai servizi igienici, nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del proprio settore ed il DSGA.

Gli ausiliari non devono abbandonare e/o allontanarsi dal punto indicato per la sorveglianza.

I collaboratori scolastici assegnatari di chiavi hanno il compito di aprire il cancello/portone all’orario stabilito. Sempre i collaboratori scolastici sorveglieranno il regolare e ordinato afflusso degli studenti in prossimità del cancello/portone e nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un insegnante, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione ai collaboratori del DS, che provvederanno alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l’assegnazione ad altri docenti.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Annamaria Fracassi

Documento firmato digitalmente